



# **COMUNE DI DECIMOMANNU**

**Città Metropolitana di Cagliari**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI  
E DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE SU AREE  
PUBBLICHE IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI S. GRECA DI  
SETTEMBRE E DELLA FESTA DI SANTA GRECA DI MAGGIO.**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 5.5.2016**

**Integrato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 16.7.2020**

**Modificato con deliberazione n. 17 del 28.4.2021**

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche e la concessione del suolo pubblico per l'esercizio di detta attività, in occasione della Sagra di S. Greca ed è redatto in conformità alle seguenti disposizioni di legge:

- L.R. 18 maggio 2006, n° 5 e successive modificazioni e integrazioni,
- D. Lgs. 31.3.1998, n° 114
- L.R. 5.3.2008, n° 3
- Delibera G.R. n. 15/15 del 19.4.2007
- altre disposizioni di legge vigenti in materia.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intendono:

- a) per commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche;
- b) per posteggio: la parte di area pubblica della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- c) per sagra: la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche indetta al fine di promuovere e/o valorizzare attività economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive in occasione di particolari ricorrenze o festività. La sagra si caratterizza per attinenza e rappresentatività culturale del prodotto oggetto della somministrazione in rapporto al territorio comunale o a singole parti dello stesso ; i prodotti oggetto di somministrazione dovranno essere prevalentemente quelli tipici del territorio.
- d) per settore merceologico: si fa esclusivo riferimento ai settori alimentare e non alimentare così come previsto dal comma 3 dell'art. 2 della L.R. 5/2006 e successive modificazioni e integrazioni.

### **ART. 1 CARATTERISTICHE DELLA SAGRA**

La festa di Santa Greca di maggio si svolge nel periodo compreso tra il 30 aprile e il 2 maggio di ogni anno.

La sagra di Santa Greca di settembre si svolge nell'ultimo fine settimana di settembre di ogni anno, dal venerdì al martedì, in occasione dei festeggiamenti religiosi in onore di Santa Greca, compatrona di Decimomannu. E' caratterizzata da un notevole afflusso di operatori commerciali e artigianali, di fedeli e di visitatori.

### **ART.2 LOCALIZZAZIONE**

Le aree pubbliche individuate per la localizzazione delle attività commerciali sono la piazza antistante la chiesa di Santa Greca, le strade limitrofe e antistanti la piazza, il Polo fieristico e lo sterrato antistante la piazza Santa Greca, la via Nazionale, la via Stazione nel tratto compreso tra via Nazionale e Corso Umberto.

### **ART. 3 AMMISSIBILITA'**

Possono partecipare alla sagra le seguenti categorie di operatori:

- operatori in possesso di licenza per il commercio e/o la somministrazione su aree pubbliche, titolari di relativa iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A., e in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall'art. 2 della L.R. n° 5/2006;

- operatori iscritti nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A., che svolgono temporaneamente attività di vendita e/o di somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica, esercitate ai sensi dell'art 26 della L.R. 18 maggio 2006, n° 5;

- operatori che svolgono attività temporanea di vendita e/o di somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica, esercitate ai sensi dell'art 26 della L.R. 18 maggio 2006, n° 5;

Tutte le attività potranno essere esercitate da chi è in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall'art. 2 della L.R. n° 5/2006;

- operatori che svolgono attività artigianali regolarmente iscritti nell'Albo Artigiani presso la C.C.I.A.A. per la vendita dei propri prodotti.

E' ammessa la partecipazione alla sagra esclusivamente per le seguenti tipologie merceologiche:

- Prodotti tipici dell'artigianato locale, prodotti tipici dell'agroalimentare sardo e pasticceria regionale, articoli religiosi, giocattoli, articoli da regalo e bigiotteria, fiori e piante, quadri e stampe, merceria e pelletteria, panini e bibite con struttura (chioschi), panini e bibite con veicolo attrezzato, carne arrosto, pesce arrosto, carne e pesce arrosto, locande, hobbistica e tempo libero.

Possono partecipare alla sagra anche i cittadini che intendono esporre i risultati della loro creatività e del loro ingegno ai sensi dell'art. 4 comma II lettera H del Dlgs 31-03-1998 nr. 114 e ai sensi dell'art. 1 comma II del decreto ministeriale 21-12-1992 per le categorie non soggette all'obbligo di documentazione disposto dall'art. 12 comma I legge 30-12-1991 nr. 413 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22-12-1992 nr. 300 riguardante l'esonero dall'obbligo di rilascio di ricevuta fiscale.

Gli interessati devono certificare la proprietà dei beni esposti e presentare una distinta dei beni da esporre.

#### **ART. 4 MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI**

L'assegnazione dei posteggi avverrà sulla base degli spazi disponibili risultanti dalla planimetria redatta a cura dell'ufficio tecnico comunale e della polizia locale.

Per l'individuazione degli assegnatari per la sagra di Santa Greca di settembre verrà espletata apposita procedura ad evidenza pubblica a seguito della quale verrà formata apposita graduatoria. Con apposito bando pubblico dovrà essere avviata la procedura ad evidenza pubblica e si renderà noto il termine entro il quale dovranno essere presentate le domande di assegnazione dei posteggi.

Il bando dovrà indicare il numero massimo dei posteggi disponibili per ciascuna categoria merceologica.

Il bando dovrà essere emanato dal Responsabile del Settore competente - SUAP, conformemente al presente Regolamento e dovrà contenere il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle domande, il numero dei posteggi disponibili individuati dalla Polizia Locale unitamente all'Ufficio tecnico comunale, i requisiti di ammissibilità e la modalità di partecipazione alla sagra. Il bando dovrà altresì contenere l'indicazione che tutte le domande pervenute prima della pubblicazione dell'avviso non verranno prese in considerazione e tutte le domande pervenute dopo il termine di scadenza indicato perentoriamente dall'avviso saranno escluse.

Il bando dovrà essere pubblicato all'albo pretorio on line sul sito web del Comune, nell'apposita sezione, almeno per trenta giorni consecutivi, e inviato alle Associazioni di categoria di riferimento maggiormente rappresentative.

Gli operatori interessati devono presentare richiesta al Comune almeno 60 giorni prima della manifestazione.

La domanda deve contenere:

- a) le generalità e nazionalità del richiedente titolare di ditta individuale o del legale rappresentante di società e della ragione sociale con l'indicazione dei soci e relative cariche sociali;
- b) l'indicazione dell'iscrizione al Registro delle Imprese;
- c) la dichiarazione del possesso dei requisiti prescritti dall'art. 2 della Legge Regionale 5/2006;
- d) l'indicazione della tipologia merceologica per la quale si intende esercitare l'attività da ricondurre all'elencazione di cui all'art. 3 ultimo comma.

Tutte le domande pervenute successivamente al termine indicato nel bando verranno escluse senza alcuna possibilità di ammissione.

Le domande pervenute verranno esaminate dal settore competente per materia che provvederà a verificare la regolarità e la completezza delle stesse, ad acquisire eventuali informazioni mancanti e a fare la relativa istruttoria.

Ad ogni ditta che avrà presentato regolare domanda per la concessione di suolo pubblico verrà attribuita la posizione in graduatoria in base all'assegnazione del seguente punteggio:

-Anzianità di presenza nella Sagra di S. Greca: Puntì 1 (uno) per ogni anno di presenza per l'attività per cui si presenta istanza, dando per acquisito il punteggio maturato fino all'anno precedente come risultante dalle graduatorie approvate dall'Amministrazione;

L'anzianità di presenza per gli anni successivi verrà calcolata con riferimento alla presenza effettiva per specifica tipologia merceologica, in caso di domanda per diversa tipologia merceologica si perderà il punteggio già acquisito per le precedenti edizioni (a titolo esemplificativo da chiosco a locanda o viceversa; da giocattoli a piante o viceversa ecc.).

In fase di prima applicazione del presente Regolamento, avendo determinato le nuove tipologie merceologiche di cui al comma 3, si conserverà il punteggio dell'anzianità di presenza acquisito sino al 2015.

La predetta graduatoria dovrà essere redatta distintamente per tipologie merceologiche come indicate all'art. 3.

La graduatoria verrà redatta secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) produzioni dell'artigianato locale e dell'agroalimentare sardo;
- b) le attività con pari punteggio verranno collocate in graduatoria in ordine di presentazione al protocollo.

I posteggi saranno assegnati fino alla concorrenza del numero massimo determinato nel bando per ciascuna tipologia.

La graduatoria avrà unico fine di determinare gli operatori che in base al punteggio avranno diritto di assegnazione del posteggio così come disciplinato dal precedente comma.

In caso di posteggi residui disponibili nell'ambito del numero massimo della tipologia merceologica, tra coloro che hanno riportato pari punteggio, gli stessi verranno attribuiti in ordine di arrivo al protocollo.

In caso di posteggi che dovessero restare disponibili dopo aver soddisfatto tutte le richieste per una determinata tipologia merceologica, si provvederà ad assegnarli in ordine di arrivo al protocollo generale senza distinzione di tipologia.

La graduatoria per la sagra di settembre dovrà essere redatta entro il mese di agosto di ogni anno.

La graduatoria dovrà essere pubblicata presso l'Albo Pretorio on line del Comune e nel sito web istituzionale nell'apposita sezione.

I richiedenti non potranno rivendicare alcun diritto per l'assegnazione di un posteggio che avverrà esclusivamente in base alla disponibilità di posteggi disponibili; non potranno altresì rivendicare alcun diritto sul posteggio occupato in passato ma dovranno occupare quello assegnato.

L'Amministrazione avrà comunque cura di confermare per quanto possibile le posizioni occupate nell'anno precedente salvo ricorrano motivi tecnico-ambientali e di ordine pubblico.

Le Associazioni senza scopo di lucro con fini sociali e umanitari che offrono prodotti in cambio di offerte o contributi possono ottenere la concessione di suolo pubblico per un unico spazio appositamente individuato qualora vi sia disponibilità di spazio.

Gli assegnatari, così individuati, provvederanno a seguito della comunicazione di assegnazione del posteggio, laddove quest'ultima non sia di per se sufficiente a consentire l'avvio dell'attività

produttiva, ad inoltrare la dichiarazione unica autocertificativa (D.U.A.P.P.), ai sensi della L.R. 5.3.2008, n.3, art.1.

Le attività temporanee di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, non sono soggette a presentazione di dichiarazione di inizio attività secondo il modello D.U.A.P.P., bensì alla presentazione della modulistica di cui alla D.U.A.P.P. equivalente alla DIA SANITARIA.

#### **ART. 5 DIMENSIONE E CARATTERISTICHE DEI POSTEGGI**

Il numero massimo dei posteggi da assegnare dovrà risultare dalla planimetria predisposta d'intesa tra l'ufficio tecnico comunale e la polizia locale, che dovrà essere approvata con provvedimento del Responsabile del Settore Tecnico competente.

E' stabilita una riserva di posteggi, pari al (50%) del numero complessivo di posteggi localizzati nella piazza antistante la chiesa di Santa Greca, la via Nazionale, la via Stazione nel tratto compreso tra via Nazionale e Corso Umberto e la Piazza Municipio, destinati per le seguenti tipologie di beni:

-artigianato locale e prodotti dell'agroalimentare sardo.

E' stabilita inoltre una riserva di posteggi per gli operatori residenti in Decimomannu esercenti attività di vendita e/o somministrazione di panini e bibite, pari al 30% del numero complessivo dei posteggi localizzati presso il Polo fieristico lo spazio sterrato antistante la piazza di Santa Greca e destinati nella planimetria agli operatori esercenti attività di vendita e/o somministrazione di panini e bibite con strutture attrezzate - tipologia chioschi.

L'esercente, persona fisica o giuridica regolarmente costituita, può avere in concessione un solo posteggio nella sagra.

I posteggi devono avere una superficie utile tale da poter essere utilizzati anche dagli automezzi attrezzati come punti di vendita, a condizione che sostino entro lo spazio destinato al posteggio.

Le corsie di passaggio tra le file di attività non potranno essere inferiori a mt. 2,50

Tra un posteggio e l'altro per le attività di vendita dovrà essere previsto uno spazio divisorio nella misura massima di mt.1,00 e minima di cm. 0,50 che dovrà essere lasciato sempre libero da cose e attrezzature.

Gli spazi per le attività di somministrazione nel Polo fieristico e nello sterrato antistante la piazza Santa Greca, saranno individuati nella planimetria predisposta e approvata dal Settore tecnico comunale competente.

L'eventuale tendone a copertura del banco dovrà essere situato ad una altezza minima dal suolo di mt. 2 misurati nella parte più bassa e sul fronte della vendita, tale da consentire l'espletamento del servizio di igiene urbana e un'altezza massima dal suolo (da misurarsi nella parte posteriore del posteggio) che consenta di lasciare libere le aperture delle civili abitazioni e non dovrà in ogni modo creare disagi agli altri operatori e costituire intralcio alla viabilità e al passaggio dei mezzi di soccorso.

I posteggi dovranno avere una dimensione compresa nell'ambito delle dimensioni standard di seguito individuate a seconda della tipologia di attività produttiva esercitata:

- attività di commercio: da mt. 3 a mt. 8;
- veicoli attrezzati: da mt. 7 a mt. 8;
- chioschi per vendita di panini e bibite : da mt. 6 a mt. 8;
- locande mt. 12;
- arrostitori di carne e pesce: mt. 6.
- hobbisti: da mt. 1 a mt. 3

Le dimensioni dei posteggi potranno in ogni caso avere definizione diversa per i casi successivamente esposti:

- a. Maggiore o minore disponibilità di spazio determinata dalla disposizione degli ingressi delle civili abitazioni o delle attività produttive in sede fissa;
- b. motivi di pubblica sicurezza ravvisati dalla Polizia Locale.

In ogni caso i posteggi verranno individuati prima dell'assegnazione mediante tracciatura a cura del Comune e le dimensioni inerenti la lunghezza e la profondità dovranno essere osservate tassativamente dagli operatori pena la decadenza immediata dall'assegnazione del posteggio.

Il posteggio dovrà essere allestito in modo da lasciare liberi l'ingresso delle attività commerciali a posto fisso retrostanti il banco di vendita.

Gli operatori esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, sono dislocati secondo precisi criteri di ordine merceologico e di sicurezza pubblica.

Per motivi di interesse e/o ordine pubblico, il Comune può revocare l'assegnazione dell'area, senza che l'assegnatario possa avanzare alcuna pretesa al riguardo e senza alcun onere o rischio per il Comune stesso.

E' fatto divieto di superare i limiti di contenimento stabiliti per le tipologie di posteggio di cui ai precedenti commi; tutti gli automezzi che dovessero determinare la mancata osservanza della suddetta prescrizione e occupare uno spazio maggiore, pur se relativi alle attività commerciali, dovranno parcheggiare in altri spazi individuati dall'Amministrazione Comunale.

### **ART. 6 DURATA**

La durata delle concessioni di suolo pubblico per la sagra di Santa Greca di settembre per l'esercizio delle attività sarà differenziata secondo la localizzazione individuata all'art. 2:

- nella via Nazionale, via Stazione – tratto compreso tra via Nazionale e Corso Umberto- , Corso Umberto nel tratto compreso tra l'incrocio con via Cagliari e l'incrocio di via Nazionale e Piazza Municipio dal sabato al lunedì;

- nella piazza antistante la chiesa di Santa Greca e nelle strade limitrofe e antistanti la piazza, nel polo fieristico e nello sterrato antistante la piazza di Santa Greca dal venerdì al martedì.

Al fine di non creare intralcio per la circolazione di mezzi e persone, tutte le attività produttive lungo la via Nazionale, la via Stazione tratto compreso tra via Nazionale e Corso Umberto, Corso Umberto nel tratto compreso tra l'incrocio con via Cagliari e l'incrocio di via Nazionale e Piazza Municipio dovranno essere posizionate obbligatoriamente il sabato entro le ore 12.00 e dovranno garantire la presenza sino alle ore 24.00 del lunedì, pena la mancata assegnazione del posteggio per l'anno in corso.

Gli operatori assegnatari di posteggio nella piazza antistante la chiesa di Santa Greca e nelle strade limitrofe e antistanti la piazza, nel Polo fieristico e nello sterrato antistante la piazza dovranno posizionare le strutture e le attrezzature obbligatoriamente entro le ore 12.00 del venerdì e dovranno garantire la presenza sino alle ore 24.00 del martedì, pena la mancata assegnazione del posteggio di anzianità per l'anno in corso.

Gli operatori assegnatari di posteggio nell'area polo-fieristico e nello sterrato il sagrato dovranno concludere le operazioni di montaggio delle strutture e attrezzature entro le ore 12.00 del venerdì pena la decadenza dall'assegnazione e consegnare la documentazione di corretto montaggio entro il medesimo termine.

Le concessioni di suolo pubblico per la festa di Santa Greca di maggio avranno durata per il periodo compreso tra il 30 aprile e il 2 maggio di ogni anno.

L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel posteggio assegnato entro il giorno e l'ora stabilita dal Comune.

L'operatore assegnatario che nel giorno stabilito per l'inizio della festa o sagra non sia presente nel posteggio entro l'orario previsto, è considerato assente.

### **ART. 7 OBBLIGHI E PRESCRIZIONI**

I concessionari di posteggio non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare anche con piccole sporgenze o qualsiasi altro oggetto, spazi comuni riservati al transito destinati a tutela di interessi pubblici o privati.

La merce appesa deve rimanere entro i limiti dello spazio assegnato a terra con divieto di esporre la stessa a contatto diretto con il suolo, ad esclusione delle piante, dei fiori, dei quadri e degli articoli di arredamento.

Tutti i banchi devono essere ai lati sgombri da tende o tendoni e quant'altro possa coprire alla vista del pubblico i banchi adiacenti. Gli assegnatari del posteggio utilizzano il suolo loro assegnato per

l'esposizione e la vendita della merce che potrà avvenire sia con banco tradizionale che con il supporto del veicolo non attrezzato a condizione che occupi esclusivamente lo spazio coincidente con le dimensioni del posteggio.

Ciascun posteggio deve essere utilizzato rispettando il settore o la specializzazione merceologica cui è destinato. E' vietato esercitarvi il commercio di generi diversi da quelli ammessi.

E' vietato l'abbinamento, lo scambio e lo spostamento di posteggi senza preventiva autorizzazione del Comune.

Il titolare di posteggio è responsabile dei danni arrecati al suolo sottostante, alle aree prospicienti e retrostanti il banco di vendita.

L'Amministrazione Comunale non è responsabile dei danni causati a terzi dai concessionari del posto vendita, nonché per furti o incendi che si dovessero verificare.

L'utilizzo di generatori di corrente elettrica a motore è consentito purché il generatore non violi le norme di inquinamento ambientale; è consentito inoltre l'utilizzo dei generatori incorporati nei mezzi attrezzati adibiti alla vendita di generi alimentari.

Ai concessionari è fatto obbligo:

- a) Di fornire al personale di vigilanza le notizie che vengano richieste inerenti l'attività svolta nella sagra e ogni documento inerente l'esercizio dell'attività nonché dimostrativo dell'identità personale.
- b) Di fornire la ricevuta di versamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.

Il posteggio non deve rimanere incustodito.

Costituisce condizione per la concessione del posteggio, l'assunzione da parte dell'operatore dell'obbligo di lasciare al termine dell'attività, l'area utilizzata, libera da ingombri e di rimuovere da essa tutti i rifiuti prodotti; il mancato rispetto di tale norma, determina l'immediata decadenza della concessione stessa oltreché l'applicazione di sanzioni.

Gli assegnatari di posteggi hanno altresì l'obbligo di effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti alle condizioni e nei punti di raccolta che saranno stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

I contravventori saranno sanzionati ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

L'inosservanza dei suddetti obblighi, risultante da apposito verbale della polizia locale, determinerà inoltre la perdita del punteggio maturato per anzianità di frequenza.

L'assenza senza giustificato motivo nei termini stabiliti dall'art. 6 comporterà la perdita del punteggio maturato per anzianità di frequenza.

La concessione del posteggio è vincolata, oltre al preventivo pagamento degli *ONERI DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO*, al preventivo pagamento della cauzione qualora dovuta e nella misura indicata annualmente con deliberazione della Giunta Comunale a garanzia della pulizia e del corretto utilizzo dell'area assegnata, e al preventivo pagamento di tutti i tributi vigenti al momento del rilascio della concessione relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ai servizi aggiuntivi erogati dal Comune.

La restituzione delle cauzioni è subordinata all'accertamento, da parte della Polizia Municipale, dell'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi.

Tutte le attività dovranno essere munite di relazione di verifica e corretto montaggio delle strutture e degli impianti elettrici e di estintore di idonea capacità estinguente a firma di tecnico abilitato.

Le attività di vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande effettuata mediante autoveicoli, devono avere i requisiti di legge.

Le attività di vendita di alimenti cotti sul posto e/o somministrazione di alimenti e bevande assegnatarie di posteggio, dovranno dimostrare la disponibilità di estintori a norma e presentare obbligatoriamente la documentazione a corredo della DUAAP in materia igienico-sanitaria, la certificazione di corretto montaggio di eventuali strutture e la certificazione di corretto montaggio dell'impianto elettrico (sono escluse le attività di somministrazione esercitate con veicoli attrezzati già dotati di autorizzazione sanitaria rilasciata dall'A.S.L.)

Saranno esclusi dall'assegnazione dei posteggi e dalla relativa graduatoria gli esercenti che risultano inadempienti nei pagamenti degli oneri degli anni precedenti.

## **ART. 8 ORARI E LIMITI DI RUMOROSITÀ**

L'uso degli apparecchi sonori a scopo di imbonimento e per la diffusione di musiche, nonché il rumore non strettamente necessario per il funzionamento delle varie attività, dovrà essere moderato e contenuto nei limiti di cui al D.P.C.M 14.11.1997 e successive modificazioni e integrazioni e alle Direttive regionali di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 62/9 del 14.11.2008, e limitato esclusivamente alle ore che verranno di volta in volta fissate dall'Amministrazione comunale.

Impregiudicata l'eventuale applicazione della Legge penale, la diffusione sonora oltre i limiti di intensità consentiti è punita con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di € 100,00 a un massimo di € 500,00.

Le diffusioni sonore in ore e con modalità non consentite sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento della somma di € 500,00.

In caso violazione del presente articolo, commesse durante l'attività, la concessione in atto decade e l'interessato sarà escluso da qualsiasi concessione per i successivi tre anni.

Dovranno essere rispettate le disposizioni previste dalle norme vigenti nonché dal piano acustico di questo Comune per la disciplina delle attività rumorose.

Ai concessionari è vietato:

1. attirare il pubblico con richiami rumorosi;
2. tenere aperti gli esercizi oltre gli orari stabiliti dai regolamenti locali o fissati dall'Amministrazione Comunale con apposita ordinanza.

L'Amministrazione Comunale potrà stabilire un diverso orario di esercizio per tipologia di attività.

#### **ART. 9 PRESCRIZIONI DI SICUREZZA**

A prescindere dalle disposizioni dell'organo che effettuerà le verifiche, anche in rapporto al tipo di manifestazione e ai flussi di persone verosimilmente prevedibili e salvo diverse prescrizioni, si dovrà comunque garantire il rispetto delle seguenti disposizioni in materia di sicurezza:

- a) Nel caso in cui siano installati palchi, pedane, stand, tensostrutture, ecc. gli stessi dovranno possedere requisiti di staticità e conformità alle normative vigenti, debitamente certificati e sempre accompagnati da relazione di corretto montaggio a firma di tecnico abilitato.
- b) L'impianto elettrico utilizzato per i macchinari e le attrezzature, nonché per l'illuminazione, dovrà essere a norma e certificato da tecnico abilitato.
- c) Tutte le eventuali strutture metalliche dovranno essere ancorate a terra e debitamente certificate e collaudate.
- d) Le eventuali linee elettriche temporanee dovranno essere debitamente certificate da tecnico abilitato e accompagnate da progetto di realizzazione.
- e) Gli scarichi provenienti da attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande ecc. dovranno essere debitamente ed appositamente smaltiti secondo la normativa vigente in materia.

#### **ART.10 NORMATIVA IGIENICO –SANITARIA**

Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitarie stabilite da leggi, regolamenti e ordinanze vigenti in materia.

I banchi temporanei adibiti alla vendita di prodotti alimentari, ferma restando l'osservanza delle norme generali dell'igiene, devono avere i seguenti requisiti:

- a) Essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'attività commerciale, utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire a contatto con gli alimenti offerti in vendita;
- b) Avere piani rialzati da terra per un'altezza non inferiore a mt. 1 ;
- c) Avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.

Le disposizioni di cui alle lett *b)* e *c)* non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi e ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori collocati ad un livello minimo di 50 cm. dal suolo.

Per la vendita di prodotti della pesca, i banchi temporanei, oltre ad avere i requisiti di cui al comma 2, devono essere forniti di:

- a) Idoneo sistema refrigerante per la conservazione dei prodotti in regime di freddo;
- b) Serbatoio per l'acqua potabile di idonea capacità;
- c) Lavello con erogatore automatico di acqua;
- d) Serbatoio per lo scarico delle acque reflue di capacità corrispondente almeno a quella del serbatoio per acqua potabile;
- e) Adeguato piano di lavoro;

f) rispettare le seguenti prescrizioni: I prodotti della pesca devono essere mantenuti a temperatura in regime di freddo per tutta la durata della vendita, del trasporto e durante la conservazione; i banchi di esposizione devono essere realizzati in materiali impermeabili, facilmente lavabili e disinfettabili, costruiti in modo da consentire lo scolo dell'acqua di fusione del ghiaccio nella fognatura delle acque reflue o in apposito serbatoio.

Per la vendita di alimenti cotti, già preparati o che non necessitino di alcuna preparazione, o di altri alimenti deperibili confezionati, i banchi temporanei, oltre ad avere i requisiti di cui sopra devono essere forniti di:

- adeguato sistema di refrigerazione per il mantenimento delle temperature di conservazione del prodotto;
- Serbatoio per l'acqua potabile di idonea capacità;
- Lavello con erogatore automatico di acqua;
- Serbatoio per lo scarico delle acque reflue di capacità corrispondente almeno a quella del serbatoio per l'acqua potabile.

Le strutture di vendita e di somministrazione, gli spazi annessi e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente, dovranno essere, a cura dei concessionari, mantenute pulite ed in particolare rispettose della normativa in materia igienico sanitaria e in materia di sicurezza, secondo le prescrizioni generali e quelle che potranno volta per volta essere stabilite dall'Amministrazione Comunale.

#### **ART. 11 MODALITÀ DI REGISTRAZIONE E CALCOLO DEL NUMERO DELLE PRESENZE**

L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nella sagra, nel posteggio assegnato, entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite.

L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della sagra non sia presente nel posteggio entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite, è considerato assente.

È obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della sagra come stabilito nell'art.6. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore previsti dalla legge sarà considerato assente a tutti gli effetti.

L'attività di registrazione delle presenze è effettuata dalla Polizia Locale in coordinamento con gli uffici comunali preposti per il rilascio delle autorizzazioni.

L'assenza non sarà riportata nel registro qualora:

- a) venga prodotta idonea giustificazione entro il termine della sagra;
- b) si verificano eventi atmosferici ritenute dagli uffici comunali tali da non poter consentire il regolare svolgimento della sagra;
- c) se risulta assente almeno il 50% dei concessionari di posteggio.

I posteggi risultanti liberi per mancata presentazione degli assegnatari negli orari stabiliti, verranno assegnati dalla Polizia Locale entro le ore 15.00 del giorno stabilito per ciascuna zona tramite scorrimento della graduatoria della stessa tipologia merceologica o altra tipologia, in caso in cui la graduatoria della stessa tipologia risulti esaurita, in presenza degli operatori interessati.

In assenza di operatori aventi titolo per scorrimento di graduatoria, i posteggi saranno assegnati dalla Polizia Locale a operatori professionali presenti al momento.

#### **ART. 12 – ONERI PER LA CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO**

I concessionari dei posteggi sono tenuti al pagamento degli oneri di concessione per l'occupazione di suolo pubblico determinati con apposita deliberazione annuale della giunta comunale.

Il pagamento degli oneri di occupazione di suolo pubblico e della cauzione deve essere fatto anticipatamente in un'unica soluzione tramite bollettino di conto corrente postale prima della consegna dell'atto di concessione. In caso di mancata presentazione della ricevuta di pagamento non si procederà al rilascio della concessione.

### **ART. 13 SANZIONI**

Le sanzioni per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento sono individuate, salvo diversa disposizione di legge, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e s.m.i. per cui salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00.

La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco, sulla base di disposizioni di Legge, ovvero specifiche norme regolamentari. Saranno, in deroga a quest'ultima disposizione di Legge, applicate ulteriori diverse sanzioni secondo l'art. 16 comma 2 della Legge 689/1981 e s.m.i. per cui per le violazioni ai regolamenti comunali e alle ordinanze comunali, la Giunta Comunale può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma.

Alle violazioni del presente regolamento, saranno applicate le sanzioni relative alla disciplina del commercio, in particolare al D.lgs 114/98 e alla Legge Regionale 18/05/2006 n. 5 e successive integrazioni e/o modificazioni, secondo l'art. 16 comma 1 della Legge 689/1981.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal Testo Unico delle leggi di pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773 e fatte salve le sanzioni a carattere penale, sono sanzionate dal presente Regolamento in particolare le seguenti violazioni:

A) occupazione non corretta degli spazi concessi ovvero occupazione di spazi esterni: sanzione pecuniaria da € 150,00 a € 500,00;

B) posizionamento dell'attrezzatura di vendita parzialmente o totalmente al di fuori degli spazi concessi: sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 500,00 e, ove possibile, ripristino delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;

C) modifiche e/o trasformazioni della tipologia di attività: sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 500,00 e ripristino delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;

D) inosservanza dell'orario obbligatorio di esercizio: sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 500,00;

E) per ogni altra violazione al presente regolamento non specificamente sanzionata dai commi precedenti: sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 500,00.

### **ART. 14 RISERVA**

L'Amministrazione Comunale si avvale della facoltà di affidare la gestione della sagra ad apposito soggetto gestore individuato a seguito di procedura ad evidenza pubblica.

### **ART. 15 RINVIO**

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle leggi vigenti in materia.

### **ART. 16 NORMA TRANSITORIA**

Per l'anno 2014, vista la ristrettezza dei tempi a disposizione per l'espletamento di tutta la procedura, il termine massimo per la presentazione delle domande, di cui all'art. 4 comma 6 è stabilito al 1° settembre.

### **ART. 16 bis - NORMA TRANSITORIA ANNO 2020**

*NELL'ANNO 2020, IN CONSIDERAZIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19, E' DEMANDATA ALLA GIUNTA COMUNALE, LADDOVE VENISSERO GARANTITE LE CONDIZIONI ALLA LUCE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN MATERIA, LA DECISIONE DELLO SVOLGIMENTO E ORGANIZZAZIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2020 CON LA CONSEGUENTE EMANAZIONE DI DIRETTIVE AI RESPONSABILI DI SETTORE*

*COMPETENTI IN MERITO ALLE MODALITA' E TEMPISTICHE ANCHE IN DEROGA AL PRESENTE REGOLAMENTO.*

*L'ESENZIONE DI CUI ALL'ART. 17 bis DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE (COSAP) COME DA MODIFICA APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DELL'11.6.2020, NON SI APPLICA ALLE CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2020 SECONDO QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 25 DEL PREDETTO REGOLAMENTO (PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE COSAP) APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 15.2.1999, CHE DEMANDA ALLA GIUNTA COMUNALE APPOSITO ATTO DELIBERATIVO.*

#### **ART. 16 ter - NORMA TRANSITORIA ANNO 2021**

***NELL'ANNO 2021, IN CONSIDERAZIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19, E' DEMANDATA ALLA GIUNTA COMUNALE, LADDOVE VENISSERO GARANTITE LE CONDIZIONI ALLA LUCE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN MATERIA, LA DECISIONE DELLO SVOLGIMENTO E ORGANIZZAZIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2021 CON LA CONSEGUENTE EMANAZIONE DI DIRETTIVE AI RESPONSABILI DI SETTORE COMPETENTI IN MERITO ALLE MODALITA' E TEMPISTICHE ANCHE IN DEROGA AL PRESENTE REGOLAMENTO.***

#### **ART. 17 ABROGAZIONE DI NORME - ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento sostituisce integralmente i precedenti Regolamenti comunali in materia, nonché ogni altra norma dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che risulti in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria di rango superiore.

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione sia divenuta esecutiva.